

## STATUTO

### Art. 1 FINALITA'

E' costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Associazione Sportiva non riconosciuta denominata "**Associazione sportiva dilettantistica GINNASTICA CERNUSCHESE**" abbreviata in A.S.D. Ginnastica Cernuschese.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dal C.O.N.I. attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nell'attività sportiva;
- c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive, agonistiche e non;
- d) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere tra gli associati;
- e) la formazione culturale e sportiva;
- f) l'esercizio e la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- g) la promozione di pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- h) la collaborazione con altre organizzazioni o enti aventi scopi analoghi, affini e complementari, o comunque connessi ai propri;
- i) l'organizzazione di convegni, mostre, corsi, viaggi, stage, attività sportive nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- j) la collaborazione con enti o associazioni per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative e sportive;

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera occasionale, marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è riconosciuta dal C.O.N.I. ed affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia e ad altri Enti sportivi riconosciuti dal CONI; accetta ed applica gli Statuti ed i Regolamenti degli organi superiori, e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti degli stessi, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.

I colori sociali sono bianco, rosso e blu.

L'Associazione ha sede legale presso la palestra di via Buonarroti a Cernusco sul Naviglio. Qualsiasi variazione di sede all'interno del territorio di Cernusco s/N non comporta cambiamento statutario.

## **Art. 2 SOCI**

L'Associazione è composta da Soci:

- ONORARI
- EFFETTIVI
- ATLETI
- SOSTENITORI

I SOCI ONORARI – sono considerati tali coloro che hanno contribuito, dal 1962 (anno di fondazione) ad oggi, alla crescita dell'associazione e che si sono distinti per particolari meriti connessi alle finalità della stessa. Sono iscritti nel Libro Soci sotto la voce SOCI ONORARI e versano la quota sociale secondo le modalità ed i parametri annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Hanno tutti i diritti ed i doveri dei Soci effettivi ed hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

I SOCI EFFETTIVI sono coloro che, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi, versano la quota sociale secondo le modalità ed i parametri annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo e partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. In caso di Soci effettivi minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

I SOCI ATLETI sono coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica in favore dell'Associazione. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione. La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

I SOCI SOSTENITORI- Sono considerati tali i soci che versano la quota sociale secondo le modalità ed i parametri annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo e partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione, senza partecipazione all'attività sportiva dell'Associazione. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Soci Sostenitori. Gli stessi hanno diritto di voto e di partecipazione nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria. L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto.

La validità della qualità di socio conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione si considera tacitamente ratificata dal Consiglio Direttivo senza bisogno di apposita delibera (a meno che si verifichi mancata accettazione da parte di esso) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Il giudizio espresso dal Consiglio Direttivo a tale riguardo è insindacabile e non è ammesso appello contro la sua decisione.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

- a) possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile.
- b) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria dell'Associazione;
- c) non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità
- d) L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio atleta è di 3 anni. In caso di Soci atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci maggiorenni in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali;

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
- b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione.

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.

### **Art. 3 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa;
- d) da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci.

### **Art. 4 QUOTE SOCIALI**

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota sociale di iscrizione all'associazione stabilita dal Consiglio Direttivo oltre alla quota relativa all'attività, ove praticata.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 3 mesi comporterà la cancellazione del Socio inadempiente.

### **Art. 5 ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;

## **Art. 6 ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, oppure può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

## **Art. 7 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

## **Art. 8 DELEGHE**

Non sono previste deleghe.

## **Art. 9 CONVOCAZIONE**

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto da pubblicarsi in bacheca presso le sedi di svolgimento delle attività almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro membro del Consiglio direttivo dell'Associazione. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da segretario nell'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

**Art. 10**  
**ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione - morale - tecnica - economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposti dall'organo competente;
- c) elegge, fra tutti i Soci, il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari iscrizione all'Associazione, risulta eletto il più anziano di età.
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- e) delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;
- f) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;
- a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
- b) delibera in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

**Art. 11**  
**IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato per la Federazione Ginnastica d'Italia e per eventuali Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

**Art. 12**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 4 consiglieri più il presidente eletti dai Soci. Essi durano in carica n. 5 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione o della Federazione Ginnastica d'Italia sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo - i cui componenti dovranno tutti essere tesserati in qualità di dirigenti - elegge tra i propri membri il Vice-Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno n. 3 Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) stabilisce la quota sociale di iscrizione all'associazione, oltre che le quote di partecipazione alle diverse attività dalla stessa offerte, e le modalità di versamento delle stesse.

Tutte le cariche sociali hanno carattere onorario e gratuito. I Soci così nominati avranno solamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni,

dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

### **Art. 13 APPROVAZIONE BILANCIO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° settembre al 31 agosto. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale netto. Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale. I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

### **Art. 14 INCOMPATIBILITA'**

Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate alla Federazione Ginnastica d'Italia che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare.

### **Art. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

**Art. 16**  
**SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione deve esser presentata da almeno 4/5 dei Soci , con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere: a) devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe; b) destinato comunque a finalità sportive;

L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) e b) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

**Art. 17**  
**NORME INTEGRATIVE**

Il presente statuto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione.